



POSIZIONE DI FUNZIONE
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI
GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE

DISCIPLINA DEL CONTROLLO DI GESTIONE

(art. 67, legge regionale 31/2001)

Art. 1 (oggetto della disciplina)

- 1. La presente disciplina è finalizzata a determinare le modalità di espletamento, nell'ambito della Giunta regionale, del controllo di gestione di cui all'articolo 67, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31. Il controllo di gestione verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati.
- 2. L'attività di controllo si esplica mediante la predisposizione di strumenti di rilevazione e di rapporti informativi prodotti con sistematicità e periodicità.
- 3. I rapporti informativi riferiscono sui risultati delle analisi procedurali, di costo e finanziarie e sullo stato di attuazione di programmi, progetti e interventi. Tali rapporti sono funzionali alla formulazione di proposte sull'adeguamento delle procedure, dei costi, della spesa e degli obiettivi per la eventuale revisione degli strumenti normativi, organizzativi, procedurali e finanziari da parte dei centri di responsabilità dirigenziali.

Art. 2 (controllo di gestione)

- 1. Il controllo di gestione effettua l'analisi procedurale, l'analisi dei costi, la rilevazione dell'efficienza finanziaria e la verifica del raggiungimento degli obiettivi dei centri di responsabilità dirigenziali. Sono soggetti al controllo di gestione i centri di responsabilità dirigenziali: servizio (per la sola parte di attività che ciascun dirigente di servizio svolge direttamente) posizione di funzione o di progetto. L'arco temporale di riferimento è l'esercizio finanziario annuale. Ai fini della presente disciplina, il Segretario generale e il Capo di Gabinetto del Presidente, sono assimilati ai dirigenti dei servizi.
- 2. Con riferimento all'attività di controllo di gestione, i dirigenti dei servizi determinano, sulla base delle competenze individuate dall'art. 16 della LR 20/01, gli obiettivi gestionali da sottoporre ad analisi, in specie quelli direttamente connessi con gli obiettivi e le priorità definiti dalla Giunta Regionale, assegnandoli alle posizioni dirigenziali istituite nell'ambito della propria struttura.
- 3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono adottate entro 30 giorni dall'approvazione degli obiettivi e delle priorità individuati dalla Giunta Regionale, con il concorso dei dirigenti interessati e con l'eventuale supporto della struttura competente in materia di controllo di gestione, conformemente ad apposita metodologia approvata dalla Giunta regionale e alle

REGIONE MARCHE



GIUNTA REGIONALE

POSIZIONE DI FUNZIONE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE

procedure di cui all'art. 3. A tal fine viene indetta una Conferenza dei dirigenti del Servizio ai sensi dell'art. 11 della LR 20/01.

Art. 3 (sessioni di reporting)

- 1. Le sessioni di reporting del controllo di gestione sono finalizzate alla discussione di documenti tecnici di analisi, con i dirigenti interessati; in particolare evidenziano:
 - a) il resoconto dell'analisi condotta per i temi individuati e per la valutazione dei risultati;
 - b) l'eventuale indicazione delle aree di approfondimento dei problemi rilevati e delle proposte di intervento correttivo.
- 2. Il dirigente del Servizio indice le sessioni di reporting convocando individualmente o collegialmente i responsabili delle strutture dirigenziali istituite nell'ambito del servizio e, con funzioni di supporto tecnico, un rappresentante della struttura competente in materia di controllo di gestione. I relativi verbali redatti dal referente di cui all'art. 5 sono inviati, per il tramite della stessa struttura al Comitato di controllo interno e di valutazione.
- 3. Le sessioni di reporting sono tenute obbligatoriamente in concomitanza della predisposizione del rendiconto, dell'assestamento e di significative variazioni di bilancio e, comunque, entro il 30 giugno, e a fine esercizio.
- 4. Le decisioni assunte nell'ambito delle sessioni di reporting costituiscono titolo per variazioni ai documenti di previsione degli obiettivi gestionali di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 4 (verifica di efficienza procedurale e di economicità)

- 1. Ove le sessioni di reporting di cui all'articolo 3 evidenzino criticità tali da inficiare gli esiti degli interventi intrapresi, i dirigenti dei servizi, delle posizioni di funzione o di progetto possono chiedere alle strutture competenti in materia di controllo di gestione di individuare misure volte ad eliminare le cause delle criticità verificate o prospettate.
- 2. Analogamente a quanto previsto al comma 1, può essere chiesta l'analisi dei costi riferita all'esercizio di particolari funzioni o soluzioni organizzative, comparando i dati rilevati su serie storica, su funzioni equiparabili o con riferimento a soluzioni alternative, comprese le esternalizzazioni. Tali indagini possono essere avviate anche su iniziativa degli organi di direzione politica e del Segretario generale.
- 3. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al presente articolo possono essere istituiti appositi gruppi di lavoro, anche interservizi, ai sensi dell'art. 5, comma 3, sub c) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20.

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE



POSIZIONE DI FUNZIONE
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI
GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 5 (referenti)

- 1. Al fine di favorire l'applicazione delle metodologie di cui alla presente disciplina, nell'ambito di ciascun servizio sono individuati due referenti. I referenti debbono essere individuati nell'ambito dei dipendenti di categoria "D".
- 2. I referenti di cui al comma 1 coadiuvano i dirigenti dei servizi:
 - a) nel reperimento delle informazioni necessarie ai rapporti informativi di cui agli articoli 1 e 2;
 - b) nella definizione degli obiettivi gestionali di cui all'art. 2 comma 2 individuando anche i relativi indicatori;
 - c) nella predisposizione dei documenti necessari alle sessioni di reporting, curandone anche la verbalizzazione.
- 3) I referenti di cui al presente articolo fungono, in via ordinaria, da interfaccia con la struttura competente in materia di controllo di gestione e di sistema informativo statistico.

Art. 6 (disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 2006 in via transitoria viene realizzata l'analisi degli obiettivi gestionali effettuata sulla base degli indicatori individuati dai dirigenti dei Servizi concordati con il Comitato di controllo interno e di valutazione. Per l'anno 2007 saranno approntate opportune note esplicative sull'analisi procedurale, l'analisi dei costi, sull'efficienza finanziaria e sulla verifica degli obiettivi gestionali.